

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

Direzione "Contrattazione 2"
U.O. Regioni ed Enti Locali

Istituto "Luigi Configliachi"
per i minorati della vista
c.a. Dott.ssa Caterina Malacarne
Settore Gestione Risorse Umane

PEC: configliachi@pec.it

Risposta a nota n. 662 del 13/03/2023 (prot. Entrata Aran n. 2344 del 13/03/2023)

Oggetto: Richiesta parere parto plurimo e primo mese al 100%. – art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022

In relazione al quesito in oggetto, come noto, la norma di cui all'art. 45, comma 3 del CCNL del 16 novembre 2022 ha precisato che: *"3. Nell'ambito del congedo parentale previsto per ciascun figlio dall'art. 32, comma 1 del D. Lgs. n. 151 del 2001 e ssmmii, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori, sono fruibili anche frazionatamente e sono retribuiti per intero secondo quanto previsto dal comma 2"*.

Si conferma, pertanto, che la tutela di miglior favore di previsione contrattuale (i primi 30 giorni di congedo parentale fruiti dalle lavoratrici madri, o in alternativa dai lavoratori padri), in caso di parto plurimo, deve essere estesa a ciascuno dei figli avuto dalla coppia.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Dr.ssa Valentina Lealini
(F.to digitalmente)

Valentina
Lealini
14.04.2023
13:41:24
GMT+00:00

